

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalelessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000265 del 24/02/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

DETERMINAZIONE N. 1461 DEL 24/11/2025: “AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36) DEI SERVIZI CCN 23822, 25965, 24618, 24571, E 24752 - IN CAPO ALLA DITTA INTERSYTEMS ITALIA SRL – CIG DIVERSI (SPESA € 40.500,00 + IVA 22%)”. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IN CAPO ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. (NESSUNA SPESA).

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L’Estensore: **Gagliardi Giulia**

Data 23/02/2026

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 23/02/2026

Proposta: 0000271 del 23/02/2026

Hash proposta: e579ecb80347fb410ec047cb839c196988db53d80bb83d00f995114fdb7582a

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N. 1461 DEL 24/11/2025: “AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36) DEI SERVIZI CCN 23822, 25965, 24618, 24571, E 24752 - IN CAPO ALLA DITTA INTERSYSTEMS ITALIA SRL – CIG DIVERSI (SPESA € 40.500,00 + IVA 22%)”. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IN CAPO ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. (NESSUNA SPESA).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Dott. Gianluca Miglietta

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l’adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti; e la Procedura Aziendale P27 di “Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTO, in particolare, l’art. 119 del sopracitato D.Lgs. 36/2023 che disciplina le norme in materia di subappalto;

RICHIAMATA la determinazione n. 1461 del 24/11/2025 con cui venivano affidati i servizi di aggiornamento software 23822, 25965, 24618, 24571, e 24752 in capo alla ditta INTERSYSTEMS ITALIA SRL;

PRESO ATTO che la ditta Intersystems Italia Srl, con nota protocollo 780 del 13/01/2026, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ha presentato richiesta di subappalto di parte delle attività connesse alla fornitura presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, in capo alla ditta DEDA NEXT S.r.l., con sede legale in Via di Spini n. 50, 38121 Trento, Codice Fiscale n. 03188950103 – Partita IVA n. 01727860221;

PRECISATO che la ditta Intersystems Italia Srl in allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto per il summenzionato subappaltatore copia del contratto di subappalto sottoscritto con la ditta DEDA NEXT S.r.l.;

RILEVATO che:

- dai controlli effettuati da parte della Struttura proponente in merito alla presenza dei requisiti di ordine generale non sono emerse cause ostative alla concessione dell'autorizzazione al subappalto nei confronti della ditta DEDA NEXT S.r.l;
- il subappalto oggetto del presente provvedimento non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri assunti dalla ditta aggiudicataria, la quale resta soggetto unico responsabile dell'esatta esecuzione delle prestazioni nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
- l'importo delle prestazioni autorizzate in subappalto sarà corrisposto direttamente all'appaltatore, con l'obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa subappaltatrice di cui sopra, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, in osservanza delle norme vigenti;
- i servizi oggetto del subappalto di cui al presente provvedimento non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
- i servizi oggetto del subappalto comportano il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016 dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria e, pertanto, l'operatore economico DEDA NEXT S.r.l verrà nominato Responsabile Esterno trattamento dati;

RITENUTO, con l'adozione del presente provvedimento, di autorizzare l'istanza di subappalto pervenuta da parte della ditta Intersystems Italia Srl, in capo alla ditta DEDA NEXT S.r.l;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la ditta Intersystems Italia Srl - aggiudicataria del contratto d'appalto per i servizi di aggiornamento software CCN 23822, 25965, 24618, 24571, e 24752 - ad affidare in subappalto parte delle attività connesse alla fornitura in capo alla ditta DEDA NEXT S.r.l., con sede legale in Via di Spini n. 50, 38121 Trento (TN), Codice Fiscale n. 03188950103 – Partita IVA n. 01727860221, come da richiesta trasmessa con nota protocollo n. 780 del 13/01/2026, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di corrispondere direttamente all'appaltatore l'importo delle prestazioni autorizzate in subappalto con l'obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa subappaltatrice copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, in osservanza delle norme vigenti;
- 3) di dare atto che il subappalto oggetto del presente provvedimento non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri assunti dalla ditta aggiudicataria, la quale resta soggetto unico responsabile dell'esatta esecuzione delle prestazioni nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;

- 4) di procedere, durante lo svolgimento del subappalto, alle verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., così come autocertificati nei documenti allegati, il cui venir meno comporterà tuttavia, come condizione risolutiva espressa, la revoca immediata ed automatica del presente subappalto;
- 5) di precisare che i servizi oggetto del subappalto di cui al presente provvedimento non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
- 6) di precisare, altresì, che i servizi oggetto del subappalto di cui al presente provvedimento comportano il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016 dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria e pertanto l'operatore economico verrà nominato Responsabile Esterno trattamento dati;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente";
- 8) **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art. 134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, stante la necessità di autorizzare il contratto di subappalto in oggetto.**

IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 3, rubricato "Definizioni delle procedure e degli affidamenti dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023" che, al comma 1 lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VERIFICATO, preliminarmente, che non risultano Convenzioni attivate dal Soggetto Aggregatore di riferimento, SCR Piemonte SpA e da CONSIP SpA per le attività in oggetto e che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

PREMESSO che:

- con la richiamata determinazione n. 1558 del 12/12/2024 è stato disposto l'affidamento di un Sistema Radiologico DR Multifunzionale KALOS s/n 56271 con n.2 Detettori Wireless 43x43 in capo alla ditta General Medical Merate SpA;
- in data 19/02/2026 terminerà la garanzia del suddetto sistema radiologico e, pertanto, la S.S. Ingegneria Clinica ha comunicato, con nota depositata agli atti, la necessità di procedere alla sottoscrizione del contratto di assistenza e manutenzione della SALA RADIOLOGICA GMM – KALOS, di durata quinquennale, al fine di garantire il funzionamento delle attrezzature sanitarie in oggetto;
- nel caso di specie, l'operatore economico prescelto risulta già affidatario della precedente fornitura in deroga al principio di rotazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023;
- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente di un contratto può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto da parte della Stazione Appaltante;
- mediante tale disposizione il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento della fornitura) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza il servizio con soddisfazione dell'Azienda, rispettando le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti che risultano nella media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

DATO ATTO che in data 21/01/2026, tramite il sistema di e-procurement SINTEL (ID 213103596), è stato richiesto da questa S.C. il preventivo di spesa in capo alla ditta General Medical Merate S.p.A. - Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - P.IVA 00225500164 - info@gmmspa.com, per il servizio di manutenzione in oggetto;

VISTA l'offerta presentata dal summenzionato operatore economico (n. protocollo informatico 1763977932730), agli atti della S.C. proponente, per un importo di € 70.037,00 iva esclusa le cui condizioni di fornitura vengono di seguito riepilogate:

Elenco impianti:	Descrizione	Contratto	N° Preventive	Sic. Eletr.	Data collaudo	Validita CM	Importo € Iva esclusa
25TV008246/01	Sistema Radiologico DR Multifunzionale KALOS s/n 56271 con n.2 Detettori Wirless 43x43	FR	1	1	19.02.2025	12 mesi	€ 14.000,00
Totale canone dal 19/02/2026 al 31/12/2026 (316 gg.)							€ 12.119,00
Totale canone dal 01/01/2027 al 31/12/2027							€ 14.000,00
Totale canone dal 01/01/2028 al 31/12/2028							€ 14.000,00
Totale canone dal 01/01/2028 al 31/12/2029							€ 14.000,00
Totale canone dal 01/01/2029 al 31/12/2030							€ 14.000,00
Totale canone dal 01/01/2031 al 19/02/2031 (50 gg.)							€ 1.918,00
Totale periodo contrattuale							€ 70.037,00

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura risulta inferiore ad € 140.000,00;
- in ragione dell'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il servizio di assistenza e manutenzione di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato in base alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella procedura SINTEL ID 213103596, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa Struttura Complessa;
- per quanto concerne l'applicazione della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, si precisa che per la presente procedura è stato attribuito il CIG BA647509F8;
- l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 70.037,00 + IVA 22%, pari a € 85.445,14 IVA 22% inclusa, viene così suddiviso:
 - € 14.785,18 IVA inclusa, per l'anno in corso (2026), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla SC Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico anno 2026" ed è riconducibile al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.S. Ingegneria Clinica;

- € 70.659,96 IVA inclusa, per gli anni successivi (periodo 01/01/2027 – 19/02/2031), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto “Manutenzione ordinaria in appalto di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” della S.S. Ingegneria Clinica come segue:
 - Anno 2027 € 17.080,00 IVA 22% inclusa
 - Anno 2028 € 17.080,00 IVA 22% inclusa
 - Anno 2029 € 17.080,00 IVA 22% inclusa
 - Anno 2030 € 17.080,00 IVA 22% inclusa
 - Anno 2031 € 1.918,00 IVA 22% inclusa
- viene individuato l’Ing. Gianluca Marocco, o suo delegato, Direttore dell’Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.S. Ingegneria Clinica per i successivi adempimenti di competenza;
- il servizio in oggetto non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall’art. 4 n. 1) del GDPR 679/2016 dei quali è Titolare l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
- per quanto concerne l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al contratto di servizio oggetto del presente provvedimento si procederà, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del Decreto stesso, all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che verrà notificato in fase di stipula all’operatore economico affidatario;
- l’efficacia definitiva della procedura di aggiudicazione della fornitura di cui alla presente determina è subordinata all’esito delle verifiche circa il possesso da parte dell’operatore economico aggiudicatario in merito all’assenza delle cause di esclusione automatica, di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023, nonché delle cause di esclusione non automatica, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all’art. 17 comma 5 del medesimo D.Lgs. 36/2023, e che pertanto, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, si procederà all’immediata risoluzione del contratto;

PRESO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO l’art.17 comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 che dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale e ritenuto di approvare con il presente atto, che assume la valenza della decisione di contrarre di cui al citato articolo, l’affidamento diretto alla ditta GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. del servizio di manutenzione oggetto del presente provvedimento;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) di disporre con il presente atto, che assume valenza di decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto stesso) del servizio di manutenzione sala radiologica GMM – KALOS di durata quinquennale (a tutto il 19/02/2031) in capo alla ditta General Medical Merate S.p.A. - Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - P.IVA 00225500164 - info@gmmspa.com, per un importo di € 70.037,00 IVA 22% ESCLUSA, in base all'offerta di seguito riassunta:

Elenco impianti:	Descrizione	Contratto	N° Preventive	Sic. Eletr.	Data collaudo	Validità CM	Importo € Iva esclusa
25TV008246/01	Sistema Radiologico DR Multifunzionale KALOS s/n 56271 con n.2 Detettori Wirless 43x43	FR	1	1	19.02.2025	12 mesi	€ 14.000,00
Totale canone dal 19/02/2026 al 31/12/2026 (316 gg.)							€ 12.119,00
Totale canone dal 01/01/2027 al 31/12/2027							€ 14.000,00
Totale canone dal 01/01/2028 al 31/12/2028							€ 14.000,00
Totale canone dal 01/01/2028 al 31/12/2029							€ 14.000,00
Totale canone dal 01/01/2029 al 31/12/2030							€ 14.000,00
Totale canone dal 01/01/2031 al 19/02/2031 (50 gg.)							€ 1.918,00
Totale periodo contrattuale							€ 70.037,00

- 2) di dare atto che il servizio di cui al presente provvedimento, dovrà essere effettuati alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella procedura SINTEL 213103596, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa Struttura Complessa;
- 3) di precisare che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e di procedere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, alla stipula dei contratti mediante lettera commerciale;
- 4) di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG BA647509F8, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136;
- 5) di dare atto, altresì, che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 70.037,00 + IVA 22%, pari a € 85.445,14 IVA 22% inclusa, viene così suddiviso:
- € 14.785,18 IVA inclusa, per l'anno in corso (2026), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla SC Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico anno 2026" ed è riconducibile al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.S. Ingegneria Clinica;
 - € 70.659,96 IVA inclusa, per gli anni successivi (periodo 01/01/2027 – 19/02/2031), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione

delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto “Manutenzione ordinaria in appalto di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” della S.S. Ingegneria Clinica come segue:

- Anno 2027 € 17.080,00 IVA 22% inclusa
 - Anno 2028 € 17.080,00 IVA 22% inclusa
 - Anno 2029 € 17.080,00 IVA 22% inclusa
 - Anno 2030 € 17.080,00 IVA 22% inclusa
 - Anno 2031 € 1.918,00 IVA 22% inclusa
- 6) di nominare l'Ing. Gianluca Marocco, o suo delegato, Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
 - 7) di trasmettere il presente provvedimento alla S.S. Ingegneria Clinica per l'adozione degli adempimenti di competenza;
 - 8) di evidenziare che l'efficacia definitiva della procedura di aggiudicazione della fornitura di cui alla presente determina è subordinata all'esito delle verifiche circa il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario sull'assenza delle cause di esclusione automatica, di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, nonché delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all'art. 17 comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e che pertanto in caso di esito negativo, si procederà alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale;
 - 9) di precisare che il servizio in oggetto non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016 dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
 - 10) di dare atto che per quanto concerne l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al contratto di servizio oggetto del presente provvedimento si procederà, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del Decreto stesso, all'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che verrà notificato in fase di stipula all'operatore economico affidatario;
 - 11) di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
 - 12) di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione “amministrazione trasparente”;
 - 13) **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, stante la necessità di affidare il servizio di manutenzione in oggetto.**

IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio

Spett.le
Azienda Ospedaliera di Alessandria
SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Via Venezia, 16
15121 Alessandria (AL)

Milano, 12 Gennaio 2026

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al subappalto – DEDA NEXT S.r.l.

Gentile Cliente,
con riferimento all'*Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 relativo ai servizi CCN 23822, 25965, 24618, 24571 e 24752 – CIG B891D8A67B* (importo complessivo € 40.500,00 + IVA 22%), di cui alla Vostra Determinazione n. 1461 del 24/11/2025, con la presente si richiede l'autorizzazione al subappalto di parte delle attività connesse alla fornitura presso l'Azienda Ospedaliera "S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria.

Gli importi oggetto di subappalto non supereranno in alcun caso i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

InterSystems Italia S.r.l. intende subappaltare la seguente attività:

- Attività professionali di analisi e sviluppo relative alla CCN 24571

per un importo massimo di € 10.100 (euro diecimilacento/00)

a favore del seguente operatore economico:

DEDA NEXT S.r.l., con sede legale in Via di Spini n. 50, 38121 Trento (TN),
Codice Fiscale n. 03188950103 – Partita IVA n. 01727860221.

Si allega alla presente il contratto di subappalto corredato dalla documentazione richiesta.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

InterSystems Italia S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Lawrence David Bradley